

## Un diritto alle unioni registrate per coppie dello stesso sesso? Analisi di una recente sentenza della Corte EDU

di Nausica Palazzo

**Title:** A right to registered partnerships for same-sex couples? Discussing a recent case of the European Court of Human Rights

**Keywords:** Marriage, Registered partnerships, LGBTQ, Russia.

1. – La sentenza *Fedotova e altri c. Russia*, decisa dalla terza sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, merita una attenzione particolare per le ragioni che qui si diranno. Essa parrebbe aver sancito un vero e proprio diritto in capo alle coppie dello stesso sesso a ottenere riconoscimento giuridico tramite unioni registrate all'interno dello spazio della Convenzione. La portata della decisione si comprende ancora meglio riflettendo sulla ampiezza di tale spazio dal punto di vista geografico, e la sua estensione fino alle repubbliche caucasiche. Ma si comprende ancor di più considerando l'eterogeneità ideologica, culturale e politica che caratterizza i Paesi aderenti CEDU, tra cui si annovera un folto gruppo di Stati che presentano un maggiore attaccamento a posizioni tradizionaliste e conservatrici in tema di famiglia, genere e orientamento sessuale.

La sentenza presenta, poi, financo una valenza geopolitica, ponendosi in tutta evidenza al centro delle *culture war* che vedono la Russia – in asse con altri Paesi non occidentali – opporsi a un non meglio specificato “Occidente”, di cui gli Stati Uniti costituiscono sovente la personificazione (sulle saltuarie alleanze con il mondo islamico si veda S. Chaplin, *The Rhetoric of Traditional Values in Contemporary Russia*, in K. Stoeckl, D. Uzlaner (Eds.), *Postsecular Conflicts*, Innsbruck, 2020, 135). Dal 16 settembre 2022 la Russia cessa formalmente di far parte del Consiglio d'Europa, sebbene la Corte EDU continuerà ad occuparsi dei ricorsi contro Russia per fatti occorsi prima di tale data, incluso il ricorso avverso alla sentenza *Fedotova* della Terza Sezione di cui qui si discute (v. Risoluzione CM/Res(2022)3, adottata dal Comitato dei Ministri il 23 marzo 2022).

2. *Fattispecie del caso e quadro giuridico domestico* – Il caso *Fedotova* origina dal rigetto ricevuto da tre coppie dello stesso sesso riguardo alla loro comunicazione dell'intenzione a contrarre matrimonio presentata presso l'ufficio civile (*заявление о вступление в брак*). La prima comunicazione, depositata nel 2009, viene esaminata e rigettata dall'autorità locali. La seconda e la terza comunicazione vengono presentate nel 2013 e rigettate *de plano* invocando

l'articolo 1 del “Codice della Famiglia”, con il quale si definiva matrimonio l'unione “di carattere volontario tra un uomo e una donna”. La Corte di prima istanza situata nella città di Gryazi corroborerà il rigetto in questione citando la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale russa e, in particolare, l'assenza di un diritto costituzionale al matrimonio per le coppie dello stesso sesso (par. 15, in cui si cita la sentenza *Murzin* decisa dalla Corte costituzionale russa il 16 novembre 2006, n. 496). Tale diritto non avrebbe alcuna cittadinanza nell'ordinamento giuridico russo perché il concetto stesso di matrimonio *same-sex* si porrebbe in contrasto con precetti legati alla tradizione sia etnica che religiosa. Inoltre, si porrebbe in contrasto con l'interpretazione vigente del matrimonio quale unione “biologica” – dunque immutabile e naturale – tra un uomo e una donna, l'interesse pubblico alla tutela della famiglia della maternità e dell'infanzia, il divieto di promozione dell'omosessualità (par. 15).

Osservando brevemente il quadro giuridico dell'ordinamento russo è possibile notare come una concezione tradizionalista conservatrice di famiglia sia tanto sancita a livello legislativo nel Codice della Famiglia quanto a livello costituzionale, in particolare dopo gli emendamenti costituzionali approvati nel 2020. Particolare importanza rivestono gli emendamenti costituzionali con cui lo Stato si impegna a proteggere la famiglia, la maternità, la paternità, l'infanzia e il matrimonio come unione di un uomo e una donna (parte 1g1 dell'art. 72 Cost), a garantire la protezione della famiglia e a preservare i “valori tradizionali della famiglia”, e con cui la Costituzione individua nei figli una “priorità” assoluta tra le politiche dello Stato. Sia aggiunga a ciò l'assenza di un diritto convenzionale al matrimonio ai sensi CEDU e dunque di un obbligo della Russia a riconoscerlo all'interno del proprio ordinamento. Il quadro giuridico concernente gli obblighi internazionali che la Russia si impegna a rispettare è mutato nuovamente di recente, con la sortita polemica della Russia dal Consiglio d'Europa, di cui si dirà, e rispetto alla quale la sentenza *Fedotova* riveste un ruolo cruciale.

2348

3. *Il caso dinanzi alla Corte* – Il caso che si presenta dinanzi alla Corte è relativamente semplice in punto di diritto: le tre coppie contestano l'impossibilità ai sensi del diritto domestico non solo di contrarre matrimonio ma, più genericamente, di ottenere una qualsiasi forma di riconoscimento giuridico della loro unione. Nel far ciò, contestano una violazione dell'articolo 8 CEDU, sancente un diritto alla tutela della vita privata e familiare, e una violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU, letto congiuntamente all'articolo 8. Volendo dunque riformulare il *petitum* delle parti, queste ultime chiedono accesso al matrimonio *oppure* ad un'altra modalità di riconoscimento giuridico della loro unione (ad esempio tramite unioni registrate) (par. 37).

È interessante riportare in forma di virgolettato la posizione del governo russo, di cui ogni scelta lessicale meriterebbe un'attenta parafrasi – che tuttavia esulerebbe dalle finalità di questa nota a sentenza, in cui ci si limiterà ad avanzare alcuni cenni ricostruttivi e a fornire alcune chiavi interpretative per comprendere le ragioni del conflitto. Il Governo, innanzitutto, ritiene il ricorso manifestamente infondato. Le decisioni delle corti domestiche sono ben coerenti, a detta del Governo russo, con il quadro giuridico e con la finalità pienamente legittima di tutelare gli “interessi di un'unità familiare tradizionale”, soggetta a una speciale protezione da parte dello Stato. Tali tribunali avrebbero correttamente definito il matrimonio come “unione storicamente determinata tra una persona di sesso maschile e una persona di sesso femminile, atta a regolare la relazione tra i due sessi e determinare lo stato civile dei figli nella società” (par. 32). In secondo

luogo, la formalizzazione delle unioni *same-sex* si porrebbe in contrasto con una seconda finalità, ossia quella di proteggere i minori da un immaginario che promuove l'omosessualità. Tale immaginario finirebbe con il danneggiare la loro salute, la loro "morale" (par. 34), e ingenerare nei giovani "una distorta immagine dell'equivalenza sociale tra unioni tradizionali e non tradizionali" (par. 34). Infine, il Governo presentava una ricerca condotta nel 2015 dal Centro di ricerca sull'opinione pubblica russa che dimostrerebbe il bassissimo livello di accettazione delle unioni omosessuali da parte della società russa. Secondo tale sondaggio di opinione, il 15% della popolazione ritiene che gli omosessuali siano persone normali, ma preferisce non avere contatti con questi ultimi; il 20% ritiene che l'omosessualità sia una malattia e 15% che si tratti di una "una malattia sociale"; infine, il 20% considera gli omosessuali persone socialmente pericolose. Un dato particolarmente interessante – sebbene non sia dato accertare l'affidabilità del sondaggio – sostiene che il numero di persone contrarie al riconoscimento dei matrimoni *same-sex* sia passato dal 38% del 1995 all'80% del 2015 (par. 35).

La Corte accoglie il ricorso dei ricorrenti individuando un contrasto con l'art. 8 della Convenzione, in tema di rispetto alla vita privata e familiare. Il ragionamento giuridico della Corte segue i binari consueti, ossia percorsi argomentativi presenti nelle più recenti decisioni in materia, tra cui spiccano *Oliari e Orlandi* e il caso *Vallianatos* (Corte eu. dir. um., *Oliari e altri c. Italia*, ric. n. 18766/11 e 36030/11, 21 luglio 2015; *Orlandi e altri c. Italia*, ric. n. 26431/12 e altri tre, 14 dicembre 2017; *Vallianatos e altri c. Grecia [GC]*, ric. n. 29381/09 e 32684/09, 7 novembre 2013). La Corte ribadisce che, sebbene il nocciolo duro dell'articolo 8 sia la protezione dell'individuo nei confronti di indebite interferenze nella sfera privata da parte di autorità pubbliche (in quanto libertà negativa), l'articolo imporrebbe anche una serie di obblighi positivi. Tali obblighi possono talora richiedere l'adozione di misure atte ad assicurare ("secure" nella traduzione inglese e "visant au" in quella francese) il rispetto della vita privata e familiare per com'essa si svolge in tale sfera privata (par. 44). La premessa della Corte sembrerebbe deporre in favore del governo russo: essa tiene a precisare che la nozione di "rispetto" è notoriamente vaga e che, quindi, nel riempirla di contenuto si dovrebbe tener conto della diversità ed eterogeneità degli approcci in diritto domestico e più genericamente delle differenze di contesto tra Parti contraenti. La Corte poi richiama i criteri principali per determinare il contenuto di tali obblighi, quali l'esistenza di una dissonanza tra la realtà e il diritto cui occorre porre rimedio – come ribadito in *Oliari* (par. 173) e *Orlandi* (par. 209) – o ancora l'impatto del riconoscimento di tale obbligo sullo Stato convenuto in giudizio (par. 45).

Occorrerebbe, poi, come di consueto, compiere un bilanciamento tra gli interessi in gioco e, in particolare, tra l'interesse del ricorrente e quello della "comunità nella sua interezza" oltre che riconoscere in capo allo Stato un margine di apprezzamento nell'implementare gli obblighi discendenti dalla Convenzione. L'ampiezza e il grado di tale margine varia al variare di una serie di fattori. Risulta interessante che tra i fattori principali la Corte non citi il consenso tra Parti contraenti, bensì la questione della "centralità di un dato aspetto nella vita di un individuo o identità" (par. 47) – fattore che la Corte aveva dovuto invocare nei casi decisi in favore delle identità trans\* in assenza di un consenso delle Parti circa l'*an* e *quommodo* del loro riconoscimento giuridico (si veda, ad esempio, Corte eu. dir. um., *Christine Goodwin c. Regno Unito*, ric. n. 28957/95, 11 luglio 2001, par. 90).

Applicando i principi qui delineati al caso concreto, la Corte, quindi, riconosce la necessità di operare un bilanciamento tra l'interesse del ricorrente

l'interesse della comunità. Dal punto di vista dei ricorrenti esiste e appare preoccupante quella dissonanza tra realtà e diritto che comporta l'invisibilità giuridica delle coppie dello stesso sesso – e la conseguente incapacità di accedere a tutta una serie di benefici, quali diritti successori o accesso a benefici di diritto pubblico, che tale dissonanza rendono intollerabile (par. 51).

Il passaggio argomentativo successivo è cruciale, poiché affronta il tema della relazione tra maggioranze e diritti fondamentali. La Corte prende nota dello scarso livello di accettazione sociale delle coppie dello stesso sesso in Russia. E, tuttavia, chiarisce la rilevanza di tale livello di accettazione soltanto ove invocato per estendere il campo di applicazione dei diritti convenzionali, giammai per restringerne la portata. “Sarebbe incompatibile con i valori sottostanti alla Convenzione”, afferma la Corte, “la tesi secondo cui l'esercizio dei diritti CEDU da parte di una minoranza sia subordinato all'accettazione da parte della maggioranza di tale esercizio” (par. 52). Quanto agli interessi invocati dal Governo, la Corte rigetta corsivamente l'interesse a proteggere i minori dal menzionato immaginario omosessuale poiché irrilevante. Quanto la tutela di una concezione tradizionale di matrimonio, tutelata dalla Costituzione russa, la Corte riconosce che si tratta di un obiettivo legittimo oltre che importante (par. 54). E, tuttavia, non si capisce quale sia la relazione tra l'interesse invocato e il *petitum* dei ricorrenti: in particolare, la Corte, ritiene che il riconoscimento giuridico delle unioni dello stesso sesso non interferisca in alcun modo con l'unione matrimoniale né con la possibilità per le coppie di sesso opposto di sposarsi (par. 54). Pertanto, i giudici di Strasburgo non sono in grado di individuare un interesse della comunità che si ponga in competizione con l'interesse invocato dai ricorrenti.

Alla luce di tale percorso argomentativo, la Corte EDU non può che individuare un obbligo positivo in capo alla Russia a riconoscere le unioni dello stesso sesso. La questione dirimente concerne il modo del riconoscimento. Rispetto a tale questione la Corte è attenta ma anche perentoria nel ribadire che una qualsivoglia forma di riconoscimento non sarebbe sufficiente a porre rimedio alla violazione riscontrata (ad esempio attraverso diritti specifici riconosciuti dalla giurisprudenza delle corti di volta in volta oppure altri strumenti contrattuali). La Corte precisa che si deve trattare di unioni registrate. A titolo illustrativo essa cita unioni civili, partnership civili e Pacs. Questa precisazione è assai rilevante perché da una parte chiarisce che il margine di apprezzamento consiste nel determinare il contenuto delle unioni registrate – si pensi alla natura di Pacs che, almeno in origine, avevano un contenuto piuttosto limitato ed escludevano tutte le norme relative alla filiazione. Se quindi la Russia rimane pienamente libera di decidere quanti e quali diritti includere all'interno di unioni registrate, la discrezionalità finirebbe qui perché sembra ormai esistere un vero e proprio obbligo CEDU all'introduzione di unioni registrate a tutela delle coppie *same-sex*.

Trattasi di una novità non da poco. La sentenza *Oliari*, con cui la Corte condannava nel 2015 l'Italia per la sua incapacità di fornire un “quadro giuridico specifico” a tutela delle coppie dello stesso sesso, introduceva un principio importante ma ambiguo quanto all'ambito di applicazione soggettiva (sul caso *Oliari* si veda G. Viggiani, *L'inerzia del legislatore e il caso Oliari e altri c. Italia*, in *Ragion Pratica*, 1, 2016, 261-268; M.M. Winkler, *Il piombo e l'oro: riflessioni sul caso Oliari c. Italia*, in *GenIUS*, 2, 2016, 46-61; L. Paladini, *L'inerzia del Parlamento italiano in tema di unioni civili al cospetto della Corte di Strasburgo*, in *DPCE Online*, 3, 2015). A causa dell'enfasi che la Corte poneva sulla speciale dissonanza venutasi a creare nell'ordinamento italiano alla luce dei ripetuti moniti della Corte costituzionale e della difformità negli orientamenti sia dell'amministrazione che

delle corti, non era chiaro se il caso avesse sostanzialmente valore *inter partes* e quindi non si applicasse agli altri Stati del Consiglio d'Europa. Il caso *Fedotova* chiarisce un simile dubbio interpretativo e lo chiarisce emanando una sentenza non già contro l'“ultimo” dei Paesi occidentali – riottosi a riconoscere coppie *same-sex* – ma nei confronti di un Paese che si pone apertamente come leader di un blocco di Paesi tradizionalisti e conservatori in materia di famiglia, genere e orientamento sessuale. Tale sentenza, dunque, pone le basi per una applicazione generale del diritto al riconoscimento di unioni registrate per coppie LGBTQ anche ad altri Paesi (conservatori) nello spazio della Convenzione.

4. *Brevi considerazioni di carattere geopolitico* – La fuoriuscita polemica della Russia dal Consiglio d'Europa è fatto di cronaca recente che ha ricevuto ridotta copertura mediatica, essendo avvenuta a distanza di pochi giorni dallo scoppio della guerra contro l'Ucraina. Ciò che qui si vuole porre in evidenza è la motivazione addotta dalla Russia per giustificare una simile scelta. L'uscita dal Consiglio d'Europa è frutto di un radicale disaccordo sulla concezione stessa dei diritti umani che l'organizzazione europea cerca di promuovere. Il Ministero degli Affari Esteri russo descriveva il Consiglio d'Europa come veicolo di un certo “narcisismo” di matrice occidentale. Dal punto di vista del Governo russo, l'“Occidente”, talvolta identificato con gli Stati Uniti talaltra dalla globalizzazione (S. Dmitrii, *The Post-Imperial Third Romes: Resurrections of a Russian Orthodox Geopolitical Metaphor*, in *Geopolitics*, 11(2), 2006, 327) – sarebbe colpevole di aver monopolizzato l'*acquis* della Corte europea dei diritti dell'uomo, promuovendo una concezione fintamente universale dei diritti umani, che altro non sarebbe se non una manifestazione del tutto contingente della sua “ideologia ultraliberista” (si veda in generale P. Annicchino, *Law and International Religious Freedom: The Rise and Decline of the American Model*, Abingdon, 2017). A tale ideologia la Russia e la Chiesa ortodossa hanno opposto una “tradizione giuridica russa”, talvolta riscoperta, talvolta costruita ad arte, come accadde proprio in materia di famiglia. La sociologa russa Kristina Stoeckl, ad esempio, notava l'assenza di forme famigliari tradizionali sia nella società russa sia nella dottrina della Chiesa ortodossa, vuoi per il disinteresse di tale dottrina al tema della famiglia fino agli anni 2000, vuoi per la predilezione del celibato dei prelati rispetto al matrimonio (K. Stoeckl, *The Russian Orthodox Church and Human Rights*, Abingdon, 2014).

La profezia di Huntington secondo la quale ideologia e i fattori economici sarebbero stati sostituiti da cultura e civiltà come perno dei conflitti moderni centra il segno nel caso russo (S. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York, 1996). In particolare, a differenza dei conflitti tipo della Guerra Fredda incentrati sull'ideologia, le *cultural war* presenterebbero sfumature esistenziali ed escatologiche, nel tentativo di comprendere quale sia il destino ultimo degli uomini sulla Terra e dell'Universo. Tali sfumature si possono cogliere senza troppa difficoltà nelle recenti affermazioni del Patriarca di Mosca Kirill. In modo assai controverso, Kirill dichiarava pubblicamente di appoggiare la guerra russa contro l'Ucraina in quanto necessaria a combattere il demonio e le sue manifestazioni (le parate del gay pride). Kirill inoltre sosteneva – per tornare al tema del rapporto tra maggioranze e diritti – che una “minoranza” di persone stesse “imponendo” il matrimonio “omosessuale” a una maggioranza “repressa” e dunque perseguitata. Tali manifestazioni peccaminose sono, nelle sue parole, segno inequivocabile dell'apocalisse e dell'imminente autodistruzione delle società (si veda N. Achmatova, *Patriarch Kirill against Gay Marriage and Dictatorship of Will: “Signs of the Apocalypse”*, in *Asianews*, July 22, 2013).

Nell'ambito delle *culture war*, pertanto i diritti LGBTQ sono visti come strumenti finalizzati a rovesciare le società più conservatrici, ossia quale atto di "aggressione ideologica" da parte dell'Occidente, non già un problema tecnico da risolvere pragmaticamente tramite lo strumento del diritto (A. Dugin, *The Fourth Political Theory*, London, 2017). Alla luce di tali premesse, appare più chiara la scelta dei russi di abbandonare il Consiglio di Europa, anche in virtù di sentenze su temi tanto centrali all'interno della controffensiva culturale (e teorico-giuridica) lanciata dalla Chiesa Ortodossa in tandem con il Governo russo, quale la sentenza qui commentata in tema di regolamentazione giuridica delle unioni tra persone dello stesso sesso.

Nausica Palazzo  
School of Law  
NOVA University Lisbon  
[nausica.palazzo@novalaw.unl.pt](mailto:nausica.palazzo@novalaw.unl.pt)